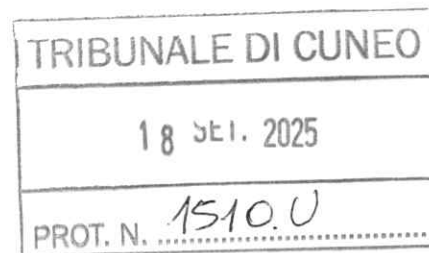




Tribunale di Cuneo
Ufficio di Presidenza



Prot. 1510.U

Il Presidente Vicario del Tribunale del Cuneo

Premesso che:

questo Ente ha indetto gara di appalto secondo la procedura con determinazione mg DOG Prot. 1479.E del 15.07.2024 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e tinteggiatura delle facciate insistente sulla pubblica via dell'immobile di Piazza Galimberti n. 7 per un importo di € 494.446,56 oltre IVA;

l'operatore economico "Costruzioni Evolute srl" corrente in Busca (CN) Viale Piemonte n. 6 P. IVA n. 03620810048 è risultato aggiudicatario delle dette prestazioni come da determinazione del 25.11.2024 a firma del RUP Dott.ssa Ivana Pregnolato per un importo di € 448.535,91 oltre IVA;

in data 25.01.2025 è stato stipulato il relativo contratto;

in data 13.09.2025 con nota prot. 1478.E l'operatore economico ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione di "ripristino cornici finestre e rasatura intonaco" ad opera dell'impresa EDILGREEN SRL snc con sede legale in Luserna San Giovanni (TO) – Via Ribet n. 14 - P.IVA n. 12681510017, per un importo di € 15.000 A CORPO comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 con IVA in reverse charge;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 1478.E in data 13.09.2025 il contratto di subappalto a questa stazione appaltante esulando dal termine previsto di almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

Verificato altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119:

l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Rilevato che:

il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;

dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 36/2023;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico **EDILGREEN SRL** con sede legale in Luserna San Giovanni (TO) – Via Ribet n. 14 P.IVA n. 12681510017 in riscontro alla richiesta pervenuta in data 13.09.2025 prot. 1478.E dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;

per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:

che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL/DEC per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Presidente Vicario del Tribunale

Dott. Edmondo PIO

